

INTESA
ai sensi della LR 20/2000 e della LR 7/2004

VARIANTE GENERALE AL PIANO INFRAREGIONALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE (PIAE) DELLA
PROVINCIA DI MODENA
con VALORE E GLI EFFETTI DI PIANO ATTIVITA' ESTRATTIVE (PAE)
per il Comune di Formigine
ai sensi dell'art. 23 della LR 7/2004

TRA

- la PROVINCIA di MODENA rappresentata da Alberto Caldana in qualità di Assessore all'Ambiente e Difesa del Suolo, Protezione Civile e politiche faunistiche, a ciò autorizzato con delibera della Giunta Provinciale n. 8 del 13.01.2009 (d'ora in poi "Provincia")

E

- il COMUNE DI FORMIGINE rappresentato da Franco Richeldi in qualità di Sindaco a ciò autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 12.03.2009 (d'ora in poi "Comune")

Premesso che

1. la Legge Regionale 17 Luglio 1991 n. 17 affida alle Province il compito di elaborare ed approvare il Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (d'ora in poi PIAE); il procedimento è disciplinato oltre che dalla LR 17/1991, dalla LR 20/2000 e dalla LR 7/2004. Il PIAE costituisce piano stralcio e di settore del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (d'ora in poi PTCP);
- 2 la Provincia di Modena ha dato avvio alla redazione della variante generale PIAE con delibera n. 240 resa dal Consiglio Provinciale nella seduta del 23/11/2005; successivamente con delibera della Giunta provinciale n. 275 del 04/07/2006 sono stati approvati i documenti portati alla Conferenza di Pianificazione, i cui lavori sono terminati in data 21.12.2006;
3. l'art. 23 della Legge Regionale n. 7/2004 ("Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a Leggi Regionali"), stabilisce che il PIAE "può assumere, previa intesa con i Comuni, il valore e gli effetti del piano comunale delle attività estrattive (PAE), rinviando alle procedure di cui all'art. 21 LR 20/00 2°, 3°, 4° comma per il perfezionamento dell'intesa stessa";
4. Il Comune di Formigine ha chiesto che il PIAE abbia valenza di PAE e a tal fine la Provincia e il Comune di Formigine hanno sottoscritto l'Accordo preliminare giusta delibera Consiglio provinciale n. 240, assunta nella seduta del 23 novembre 2005 e del consiglio comunale n. 80 del 27 ottobre 2005 e l'Accordo Territoriale giusta delibera Consiglio provinciale n. 7 assunta nella seduta del 23 gennaio 2008 e del Consiglio comunale n. 17 dell' 11 marzo 2008;
5. in conformità all'art. 5 all'Accordo territoriale, attraverso il lavoro del Gruppo paritetico, la Provincia ha predisposto la parte del PIAE con valenza di PAE per il Comune di Formigine;
6. la Provincia ha adottato la Variante Generale al PIAE con valenza di PAE con delibera n. 93 assunta nella seduta del Consiglio provinciale del 25 giugno 2008, piano trasmesso per il deposito al Comune di Formigine dal 30 luglio al 30 settembre 2008;

7. la Provincia ha ricevuto n. 5 osservazioni in relazione alla parte del PAE del Comune di Formigine (allegato A);
8. Il gruppo paritetico di cui all'art 5 dell'Accordo territoriale ha esaminato le osservazioni e fornito alla Provincia elementi utili per la formulazione delle controdeduzioni e la produzione dei materiali grafici.
9. La Provincia con delibera di Giunta Provinciale n. 8 del 13.01.2009 ha approvato la PROPOSTA di atto deliberativo avente ad oggetto le controdeduzione e conseguentemente la PROPOSTA di piano PIAE avente valenza di PAE per il Comune di Formigine (allegato B);
10. la Provincia deve acquisire sulla proposta dell'atto deliberativo l'INTESA con le amministrazioni interessate alla copianificazione, ai sensi dell'art. 27, 9 comma, della LR 20/2000, prima della approvazione del PIAE con valenza di PAE affinché la delibera possa avere gli effetti di PAE;
11. contestualmente la PROPOSTA di atto deliberativo di controdeduzione e approvazione del PIAE è inoltrata alla Regione ai sensi dell'art. 27, comma 9, lettera a), della LR 20/2000;
12. pertanto successivamente alla sottoscrizione della presente Intesa il Consiglio Provinciale potrà approvare il PIAE con valenza di PAE per il Comune di Formigine;
13. la Provincia in sede di approvazione del PIAE con valenza di PAE per il Comune di Formigine, potrà recepire considerazioni, o proposte di modifica formulate dal Consiglio comunale con l'atto di approvazione dell'Intesa, solo qualora queste abbiano valenza non sostanziale in quanto coerenti con i criteri definiti dalla Conferenza di pianificazione ed i contenuti specifici del PIAE/PAE, in particolare qualora idonee ad assicurare una maggiore tutela e valorizzazione dell'ambiente;
14. Successivamente all'approvazione del PIAE con valenza di PAE per il Comune di Formigine, il medesimo Comune assume nuovamente ogni potestà e competenza in materia di pianificazione delle attività estrattive e pertanto potrà procedere alle integrazioni e modifiche con varianti al PAE, in conformità al PIAE e alla normativa vigente (LR 17/1991; LR 20/2000; LR 7/2004; LR 9/2008 e D. Lgs 152/2006);

Tutto ciò premesso ed accettato quale parte integrante del presente Accordo,

si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 - PREMESSE

Le parti confermano la volontà già espressa e pertanto che la Variante generale al PIAE abbia la valenza di PAE del Comune di Formigine, ai sensi dell'art. 23 della LR 7/2004.

ART. 2 - OGGETTO

2.1 Con la presente Intesa la Provincia e il Comune danno attuazione all'Accordo preliminare e all'Accordo Territoriale richiamati in premessa e proseguono nella definizione concertata del PIAE con valenza di PAE per il Comune di Formigine.

2.2 La presente Intesa definisce:

- a) la procedura per la definizione del PIAE a valenza PAE (d'ora in poi PIAE/PAE);
- b) condivisione delle decisioni assunte sulle osservazioni presentate (vedansi allegati A e B);
- c) le forme di collaborazione, in particolare ai fini dell'attività di monitoraggio in relazione all'attuazione del PIAE / PAE;
- d) la determinazione della spesa per la redazione del PIAE/PAE che il Comune di Formigine deve corrispondere alla Provincia.

ART. 3 – DEFINIZIONE DEL PAE.

3.1 Il titolare del procedimento relativo alla definizione del PIAE/PAE è la Provincia di Modena e ad essa compete la responsabilità amministrativa e il compito di ordinare l'attività amministrativa, assicurando la trasparenza, massima partecipazione, efficacia e celerità dell'azione.

3.2 In ragione dei principi di buon andamento e partecipazione le parti riconoscono di avere cooperato e avere svolto di concerto l'esame delle principali questioni emerse nel corso dell'elaborazione del PIAE/PAE, in particolare attraverso il lavoro del gruppo paritetico di lavoro di cui all' art. 5 dell'Accordo Territoriale.

3.3 Nel periodo di pubblicazione sono pervenute alla Provincia n. 5 osservazioni con riferimento specifico al PAE del Comune di Formigine (allegato A).

3.4 Il Comune ha presentato il PIAE con valenza di PAE alla Commissione Consigliare nelle date del 17.02.2009 e 04.03.2009.

3.5. La Giunta Provinciale con delibera n. 8 in data 13.01.2009 ha definito la PROPOSTA di controdeduzione e di piano da sottoporre alla Regione, ai Comuni interessati e al Consiglio Provinciale (allegato B) delibera che è integrante della presente intesa;

3.6 La Giunta Provinciale con delibera n. 8 in data 13.01.2009 ha altresì deliberato lo schema della presente intesa che si perfeziona con l'approvazione del presente testo da parte del Comune di Formigine, con gli effetti indicati nel presente testo;

3.7 il perfezionarsi della presente intesa col Comune di Formigine è condizione per l'approvazione del PIAE con valenza di PAE per il medesimo Comune di Formigine.

3.8 Il PIAE con valenza di PAE si perfeziona con l'approvazione del piano da parte del Consiglio Provinciale. Il Consiglio Provinciale esaminata la PROPOSTA di delibera di controdeduzione, le Intese con i Comuni e l'Accordo con la Regione, potrà apportare le modifiche ritenute utili e quelle richieste dagli enti interessati alla copianificazione. Dette modifiche non determinano la necessità di nuove Intese o accordi se non comportano modifiche sostanziali e se volte ad assicurare maggiore tutela e valorizzazione dell'ambiente.

ART. 4 - SPESE

4.1 Per quanto concerne la ripartizione dei costi, l'ammontare complessivo è determinato in € 13.000,00 (tredicimila euro) somma inferiore a quella precedentemente definita con l'Accordo territoriale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 11.03.2008.

4.2 L'importo di cui al precedente comma sarà corrisposto alla Provincia di Modena entro 60 giorni dalla data di assunzione della delibera di approvazione del PIAE.

Letto e sottoscritto, addì

IL COMUNE DI FORMIGINE

Franco Richeldi

LA PROVINCIA di MODENA

Alberto Caldana

ALLEGATO A

COMUNE DI FORMIGINE

CONTRODEDUZIONI

20 – 21 – 22 – 44 – 50

OSSERVAZIONE N. 20

Soggetto Proponente	APMI e Collegio Imprenditori edili
Protocollo	n. 98110/8.5.3 del 29.09.2008
Sintesi della Osservazione	<p>20/1 Relativamente alle Norme tecniche dei PAE dei Comuni di Formigine, Sassuolo, S.Cesario, Castelfranco e Spilamberto, viene evidenziato come siano di difficile e immediata comprensione, spesso ridondanti e ne viene chiesto l'allineamento a quelle del Comune di Modena. In particolare dove esistono poli estrattivi che ricadono su diversi territori comunali si riscontra la necessità di uniformare lo schema normativo per facilitarne l'attuazione. Un esempio è costituito dalle modalità di adeguamento del valore delle fidejussioni che sono diverse tra comune di Formigine e quelle degli altri comuni e del PIAE.</p> <p>20/2 la necessità di uniformare le norme è relativa anche alle definizioni riguardanti la gestione dei rifiuti riportate nel D Lgs 117/2008;</p> <p>20/3 si ritiene che il mantenimento della rete di controllo e la sua gestione debbano essere posti a carico della collettività. Dai controlli effettuati nei pozzi e piezometri già in esercizio si è acclarato che l'inquinamento non è da imputare alle attività estrattive ma alle attività agricole e zootecniche.</p> <p>20/4 materiali per il recupero: eliminare divieto di utilizzo limi ricavati dal processo di lavorazione, adeguando alla disciplina del D. Lgs 117/2008 in materia di gestione dei rifiuti da estrazione</p> <p>20/5 recupero cave abbandonate ante LR17/1991: chiedono venga ripresa la disciplina dell'art. 53 delle attuali norme .</p> <p>20/6 Impegno delle risorse degli oneri- requisito della commercializzazione: chiedono venga inserito "attività esplicita di estrazione e vendita" e non altrimenti come formazione di cumuli, spostamenti inerti da piazzali ecc...</p> <p>20/7 franco di sicurezza dalla falda: da 2 metri di oggi al 1,50 del piaie vigente;</p> <p>20/8 Polo 5: quantitativi vincolati ad obiettivi: chiedono vengano assegnati alle nuove aree per gli esercenti che non abbiano adempiuto ad obblighi determinati e di favorire accordi per la delocalizzazione di impianti per i quali in passato non sono stati previsti incentivi;</p> <p>20/9 Profondità di scavo tutto il polo a – 15;</p> <p>20/10 si chiede l'inserimento delle aree di proprietà della ditta F.lli Cottafava all'interno del Polo 6, come da osservazione 19</p> <p>20/11 Polo 7: aumento del quantitativo per l'ambito di Modena da 190.000 a 340.000 per consentire la definitiva conclusione (vedi oss. n. 11);</p> <p>20/12 PAE S. Cesario: cambio di destinazione finale a residenziale (vedi oss. n. 13)</p>

CONTRODEDUZIONE

20/1 La Provincia di Modena ha condiviso con i 18 Comuni, che hanno deciso di dare valenza di PAE al PIAE, la scelta in parte obbligata di uniformare la normativa, al fine di rendere più semplice

la redazione e la lettura da parte dei privati, nonché semplificare l'attività di modifica in sede di approvazione.

Questo criterio non è solo una scelta di pratica concreta, ma attua anche i principi di trasparenza, economicità ed efficienza; il metodo ha avuto pochissime deroghe. Il modello di riferimento non poteva che essere la struttura normativa del PIAE.

L'uniformità delle Norme ha un ulteriore vantaggio: favorire la condivisione tra i Comuni dell'esperienze applicative e di interpretazione delle norme. Ciò agevolerà anche il ruolo di verifica annuale e di supporto tecnico per i Comuni che richiedano di avvalersi della Provincia attraverso la Commissione o l'UCCL.

L'osservazione 20/1 **NON È ACCOLTA.**

20/2 Successivamente all'adozione del PIAE è stato approvato il DLgs 117/2008, che trova applicazione nei limiti ivi dati e a prescindere dal recepimento formale nelle Norme. Al fine di semplificare la Provincia introduce un rinvio alle norme di riferimento (fase attuativa; piano di sicurezza; materiali per ritombamento ecc).

L'osservazione 20/2 **È ACCOLTA.**

20/3 Il testo normativo da ultimo richiamato DLgs 117/2008 pone espressamente in capo ai privati l'attività di monitoraggio ed esprime un principio pacifico: chi crea le condizioni di potenziale vulnerabilità a fini di profitto ha l'onere di porre in essere ogni cautela possibile secondo la miglior scienza ed esperienza. Non vi è dubbio che la prevenzione, quindi il monitoraggio, sia la migliore azione per evitare il sorgere di situazioni di pericolo ovvero di anticipare specifici interventi, questa pertanto deve essere posta a carico al privato.

L'osservazione 20/3 **NON È ACCOLTA.**

20/4 L'entrata in vigore del DLgs117/2008 relativo alla gestione dei rifiuti da attività estrattiva, prevede che il gestore delle attività dimostri l'idoneità dei materiali utilizzati nei ripristini di cava, secondo le specifiche dell'art.13 e dell'Allegato 1 dello stesso decreto.

L'osservazione 20/4 **NON È ACCOLTA.**

Errata corrige

20/4 L'entrata in vigore del DLgs117/2008 relativo alla gestione dei rifiuti da attività estrattiva, prevede che il gestore delle attività dimostri l'idoneità dei materiali utilizzati nei ripristini di cava, secondo le specifiche dell'art.13 e dell'Allegato 1 dello stesso decreto.

L'osservazione 20/4 **È PARZIALMENTE ACCOLTA.**

20/5 Una delle criticità rilevate in sede di Conferenza di pianificazione attiene al recupero delle ex cave. La normativa del PIAE 2004 non è stata sufficiente a dare una risposta articolata tant'è che poche cave sono state ripristinate, le più sono uscite dalla pianificazione per naturalizzazione

spontanea. Il PIAE 2008 assume diverse iniziative per favorire il recupero delle cave abbandonate: la destinazione di volumi riservate ad azioni di carattere ambientale e l'art. 26. La disciplina dell'art. 26 del PIAE è volta a rispondere a un vuoto e a fornire ulteriori indicazioni di carattere operativo.

L'osservazione 20/5 **NON È ACCOLTA.**

20/6 L'attività estrattiva, e conseguentemente l'onere da corrispondere, consiste nell'operazione materiale di prelevare, scavare, a nulla rilevando se questo sia venduto o tenuto in deposito in loco.

L'osservazione 20/6 **NON È ACCOLTA.**

20/7 Il PIAE indica dei requisiti minimi di sicurezza (franco scavo; profondità massima ecc). Compete ai PAE, agli Accordi e ai piani di coltivazione indicare nel concreto e sulla base di studi sempre più di dettaglio, in ragione anche delle misure di prevenzione e monitoraggio, delle misure di controllo attivate e delle modalità di scavo se aumentare il limite di sicurezza prevedendo profondità di scavo inferiori e un maggior franco. Pertanto non sono sindacabili dalla Provincia ed è pienamente legittima la previsione di un franco maggiore di 1,5 metri.

L'osservazione 20/7 **NON È ACCOLTA.**

20/8 Le modalità di esercizio dell'attività sono materia dell'Accordo di cui all'art. 24 della LR 7/2004, fermo restando che soggetti inadempienti non possono ottenere il rilascio di titoli e conseguentemente non potranno trarre ulteriori benefici sino a quando permanga l'inadempimento.

L'osservazione 20/8 **NON È ACCOLTA.**

20/9 Dallo studio ambientale e le carte dello stato di fatto, documenti a cui si rinvia, si evince come non sia possibile estendere a tutto il Polo la profondità massima di scavo a – 15 m.

L'osservazione 20/9 **NON È ACCOLTA.**

20/10 La richiesta tende unicamente ad aumentare l'area destinata ad attività estrattiva; il perimetro individuato è sufficiente a garantire il reperimento delle quantità assegnate pertanto non si ravvisano idonee ragioni per estendere ulteriormente il perimetro.

L'osservazione 20/10 **NON È ACCOLTA.**

20/11 L'osservazione porta ad aumentare le quantità di materiali da scavare, senza indicare soluzione per mantenere i quantitativi previsti inalterati; poiché il PIAE ha individuato le quantità dei fabbisogni previsti, non sussiste la necessità di aumentare i volumi complessivi e pertanto, analogamente ad altre richieste, non sussistono le condizioni per l'accoglimento. Inoltre, laddove le quantità richieste vengano ritenute necessarie per consentire il ripristino, il Comune (mediante

variante al PAE), potrà spostare taluni volumi da un polo/ambito ad altro, in conformità a quanto previsto dal PIAE, previo Accordo con i soggetti interessati.

L'osservazione 20/11 **NON È ACCOLTA.**

20/12 Le destinazioni post cava sono indicate nel PIAE e meglio specificate nel PAE, ma in ogni caso devono coordinarsi con quanto previsto dallo strumento urbanistico generale (PSC / POC – PRG). Nessun ostacolo all'indicazioni delle destinazioni originarie o molto analoghe (agricole, naturalistiche ecc) o d'uso pubblico. Altro è prevedere usi "contingentati" come residenziale ed industriale. Per questi occorre procedere anche alla modifica del PRG (S. Cesario non è ancora dotato di PSC) e nello specifico merita che sia il Comune, mediante lo strumento urbanistico a valutare tale destinazione, che potrà essere attuato una volta collaudata l'area e quindi uscita dalla disciplina della LR 17/1991 avrà la destinazione propria del PRG.

L'osservazione 20/12 **NON È ACCOLTA.**

OSSERVAZIONE N. 21

Soggetto Proponente	Consorzio Via Pederzona
Protocollo	n. 98113/8.5.3 del 29.09.2008
Sintesi della Osservazione	<p>Chiede</p> <p>21/1 allineamento norme del Comune di Formigine a quelle del Comune di Modena, in generale ed in particolare evidenziano seguenti differenze: modalità aggiornamento fideiussioni;</p> <p>21/2 eliminazione della fideiussione per il piano di monitoraggio (art. 13.6 PIAE);</p> <p>21/3 sistema dei piezometri: istanti ritengono acclarato che l'inquinamento non è da imputare alle attività estrattive ma all'agricoltura e attività zootecniche, quindi il sistema di controllo deve essere posto a carico della collettività;</p> <p>21/4 materiali per il recupero: eliminare divieto di utilizzo limi ricavati dal processo di lavorazione, adeguando alla disciplina del D.Lgs 117/2008 in materia di gestione dei rifiuti da estrazione;</p> <p>21/5 allineamento definizioni al D. Lgs 117/2008 per la gestione dei rifiuti;</p> <p>21/6 quantitativi vincolati ad obiettivi: chiedono vengano assegnati alle nuove aree per gli esercenti che non abbiano adempiuto ad obblighi determinati (?)</p> <p>21/7 Profondità di scavo tutto il polo a – 15. Vedi osservazione n. 20</p>

CONTRODEDUZIONE

21/1 Vedi quanto controdedotto alla osservazione 10/1.

L'osservazione 21/1 **NON È ACCOLTA**

21/2 Il monitoraggio è elemento essenziale e attiene ad un bene primario rispetto al quale occorre predisporre idonei strumenti di tutela. Nelle valutazioni ambientali sono state previste specifiche modalità; queste importano l'applicazione di procedure specifiche che qualora non adempiute dal privato potrebbero determinare l'insorgere di un rischio e l'obbligo per la p.a. di attivarsi immediatamente con conseguenti costi. Non vi è dubbio, quindi, che laddove la p.a. debba attivarsi il suo agire non debba trovare ostacoli in problemi di bilanci, nell'onere di anticipare delle spese per poi andare, attivando un'ulteriore procedura, a chiedere al privato di essere indennizzato. Si tratta quindi di una misura minima e necessaria, attivabile solamente nell'ipotesi di inadempimento da parte del privato.

L'osservazione 21/2 **NON È ACCOLTA**

21/3 L'attività di escavazione non è inquinante in sé, ma determina una situazione di rischio maggiore per l'avvicinarsi a falde e per perdite anche accidentali di materiale; il sistema di monitoraggio serve inoltre a verificare se non vengano sversati o portati elementi inquinanti in cava. L'assenza di un monitoraggio / controllo costante e continuo da parte delle pubbliche

autorità può infine comportare che alcune operazioni non vengano accertate direttamente, ma possano emergere attraverso le alterazioni dei parametri delle analisi. Infine, nessun dubbio che, al pari di ogni altra attività che determini situazioni di rischio, l'attività di prevenzione sia un obbligo per la ditta e così anche il costo di ogni ulteriore intervento utile a prevenire incidenti, ovvero minimizzarne gli effetti attraverso riscontri puntuali.

L'osservazione 21/3 **NON È ACCOLTA**

21/4 – 21/5 L'osservante deve avere mal interpretato la norma sul riutilizzo dei materiali di cava, questi non sono vietati dal PIAE (art. 54 NTA PIAE). Relativamente ai materiali di ritombamento dovranno essere effettuate le opportune analisi chimiche e dovrà essere dimostrata la conformità ai limiti riportati nella colonna A Tab.1 Allegato 5, al titolo V della parte quarta del DLgs152/06. Dovranno altresì essere rispettati i limiti di conformità delle acque sotterranee secondo il DLgs 31/2001.

La materia è infatti ora integrata in ragione dell'entrata in vigore del DLgs 117/2008, pertanto all'art. 54 delle NTA del PIAE è inserito il comma 4, così formulato:

“4. (P) Trovano applicazione le norme contenute nel DLgs 30 maggio 2008 n. 117 (Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2008, n. 157), nei limiti espressamente ivi indicati; continuano a trovare applicazione le prescrizioni contenute nelle presenti Norme e nelle Schede monografiche se ed in quanto non incompatibili col DLgs 117/2008”

In ragione dell'entrata in vigore del testo da ultimo citato, è altresì necessario un intervento di specificazione tecnica, per chiarirne contenuti e modalità di applicazione. A tal fine la Provincia si impegna ad inserire nel protocollo tecnico, da concordare con ARPA, un capitolo relativo alle modalità di applicazione del DLgs 117/2008, aggiungendo in calce all'art. 13 delle NTA del PIAE un ulteriore comma

“14. La Provincia si impegna a definire e concordare con ARPA il Protocollo Tecnico, di cui al comma 7, entro un anno dall'approvazione del presente PIAE. Le prescrizioni tecniche forniranno indicazioni circa contenuti e modalità di applicazione del DLgs 30 maggio 2008 n. 117”

Le osservazioni 21/4 - 21/5 sono **PARZIALMENTE ACCOLTE**.

21/6 Compete agli Accordi definire le opere di carattere ambientale da privilegiare, nel particolare contesto territoriale nonché individuare il soggetto o i soggetti che potranno darvi attuazione.

L'attuazione della pianificazione del PIAE del 1996, ed in particolare del Polo 5, è avvenuta nel rispetto delle prescrizioni della medesima pianificazione, della LR 17/91 e della delibera GR 70/92.

Gli impegni assunti dalle Ditte al momento del rilascio delle autorizzazioni e convenzioni sottoscritte costituiscono quindi di un “atto dovuto” riportato negli Atti amministrativi stessi, e non demandabile ad ulteriori strumenti pianificatori. La proposta in esame contrasta inoltre con il

disposto dell'art. 4, comma 10, delle NTA della Variante Generale ("il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 11 e seguenti della LR 17/91 è condizionato dalla verifica che il soggetto richiedente non sia inadempiente rispetto agli obblighi assunti con precedenti Accordi/Convenzioni"). Pertanto è escluso che una ditta inadempiente ad obblighi già assunti possa divenire parte di un Accordo avente ad oggetto le quote riservate ad obiettivi ambientali, ciò sino a che permanga l'inadempimento.

L'osservazione 21/6 **NON È ACCOLTA.**

21/7 Come evidenziato dagli studi idraulici e dalle istruttorie tecniche effettuate e trasfuse nella documentazione che è parte del PIAE adottato, non sussistono le condizioni per estendere a tutto il Polo la profondità – 15 metri. Tra gli studi si richiamano le piezometrie, le ricostruzioni dei movimenti della falda nel sottosuolo, e le indicazioni ARPA, del 2005 (prescrittive per il ricollocamento dei frantoi nel Polo 5.1) hanno portato all'adozione di idonee misure di tutela del campo acquifero "C" di Hera posto immediatamente a valle del Polo 5. Tra le indicazioni emerse dagli studi citati, a causa della vicinanza e della importanza del citato campo acquifero, le misure di protezione da adottare comportavano anche il mantenimento delle escavazioni alle medesime quote massime già pianificate nel 1996, vale a dire – 12 da p.c.

L'osservazione 21/7 **NON È ACCOLTA.**

OSSERVAZIONE N. 22

Soggetto Proponente	Consorzio Polo 6 - Via Ancora
Protocollo	n. 98603/8.5.3 del 30.09.2008
Sintesi della Osservazione	<p>Consorzio Polo 6 – via ancora (polo diviso tra Comune di Sassuolo e Comune di Formigine)</p> <p>22/1 Relativamente alle Norme tecniche dei PAE dei Comuni di Formigine e Sassuolo, viene evidenziato come siano ridondanti ripetitive e di complicata integrazione le une con le altre e si chiede l'allineamento allo schema utilizzato dal comune di Modena.</p> <p>22/2 nelle NTA del Comune di Formigine ci sono riferimenti alla regolamentazione dei materiali di monte non presenti sul territorio del comune.</p> <p>22/3 in merito alle modalità di aggiornamento delle fidejussioni, si chiede venga riformulato l'art. 28.6 delle NTA del Comune di Formigine come da Variante PIAE e Variante PAE del Comune di Sassuolo;</p> <p>22/4 si chiede l'eliminazione della fideiussione per il piano di monitoraggio (art. 13.6 PIAE, art. 12.4 PAE di Formigine e art. 14.4 PAE di Sassuolo);</p> <p>22/5 i costi per il mantenimento e la gestione della rete di controllo della qualità delle acque devono essere posti a carico della collettività;</p> <p>22/6 in relazione all'utilizzo dei limi ricavati dal processo di lavorazione dei materiali si chiede di eliminare il divieto del loro utilizzo nel ripristino delle cave, adeguando così la normativa dei PAE di Formigine e Sassuolo alla disciplina del D.Lgs 117/2008 in materia di gestione dei rifiuti da estrazione.</p> <p>22/7 si chiede l'integrazione delle NTA dei Pae alle definizioni al D.Lgs 117/2008 per la gestione dei rifiuti;</p> <p>22/8 si chiede di estendere la possibilità di scavare fino alla profondità massima di – 12 m anche nel caso non sia possibile effettuare lo spostamento dei gasdotti SNAM interni al polo.</p>

CONTRODEDUZIONE

22/1 La Provincia di Modena ha condiviso con i 18 Comuni, che hanno deciso di dare valenza di PAE al PIAE, la scelta in parte obbligata di uniformare la normativa, al fine di rendere più semplice la redazione e la lettura da parte dei privati, nonché semplificare l'attività di modifica in sede di approvazione.

Questo criterio non è solo una scelta di pratica concreta, ma attua anche i principi di trasparenza, economicità ed efficienza; il metodo ha avuto pochissime deroghe. Il modello di riferimento non poteva che essere la struttura normativa del PIAE.

L'uniformità delle Norme ha un ulteriore vantaggio: favorire la condivisione tra i Comuni dell'esperienze applicative e di interpretazione delle norme. Ciò agevolerà anche il ruolo di verifica annuale e di supporto tecnico per i Comuni che richiedano di avvalersi della Provincia attraverso la Commissione o l'UCCI.

L'osservazione 22/1 **NON È ACCOLTA**.

22/2 Il riferimento a materiali da monte è un errore materiale, inutilmente inclusi. I relativi riferimenti vengono cancellati in sede di accoglimento dell'osservazione.

L'osservazione 22/2 **È ACCOLTA**.

22/3 Le norme del Comune di Formigine messe a confronto con l'art. 28 NTA del PIAE sono sostanzialmente identiche e pertanto non vengono modificate.

L'osservazione 22/3 **NON È ACCOLTA**.

22/4 Si veda anche quanto controdedotto in relazione all'osservazione 21/3. Il principio delle garanzie finanziarie e della responsabilità civile in campo ambientale è contenuto nel DLgs 152/2006 e nel successivo DLgs 117/2008, cfr. artt. 14 e 15.

L'osservazione 22/4 **NON È ACCOLTA**.

22/5 Si veda quanto controdedotto in relazione all'osservazione 21/3.

L'osservazione 22/5 **NON È ACCOLTA**.

22/6 L'entrata in vigore del DLgs 117/2008 relativo alla gestione dei rifiuti da attività estrattiva, prevede che il gestore delle attività dimostri l'idoneità dei materiali utilizzati nei ripristini di cava, secondo le specifiche dell'art.13 e dell'Allegato 1 dello stesso decreto.

L'osservazione 22/6 **È PARZIALMENTE ACCOLTA**.

22/7 Si veda quanto controdedotto in relazione all'osservazione 21/4 - 21/5 a cui si rinvia.

L'osservazione 22/7 **È PARZIALMENTE ACCOLTA**.

22/8 L'obiettivo prioritario per il Polo 6 è il completamento dell'attività in essere e la sistemazione finale da raggiungere in tempi rapidi, per consentire la realizzazione del parco fluviale previsto dal Piano Particolareggiato vigente.

Solo qualora si verificasse che la potenzialità complessiva attribuita al Polo (3.000.000 m³) non sia estraibile, si procederà in conformità alle norme del PAE (art. 17- scheda particolareggiata del Polo 6 paragrafo "Completamento delle quantità estrattive previste dal PIAE e dal PAE) e PIAE a utilizzare strategie per reperire tale volume.

Allo stato attuale si conferma il perimetro del Polo così come individuato nella Variante Generale PIAE/PAE.

L'osservazione 22/8 **NON È ACCOLTA**.

OSSERVAZIONE N. 44

Soggetto Proponente	Consorzio Bonifica Burana Leo Scoltenna
Protocollo	n. 98798/8.5.3 del 01.10.2008
Sintesi della Osservazione	<p>Il Consorzio di Bonifica di Burana trasmette le seguenti precisazioni e richieste:</p> <p>44/1 La localizzazione del Polo 23 "la Forna Pascoletti" risulta al di fuori dell'areale individuato dal Consorzio di Bonifica di Burana e difficilmente utilizzabile come cassa di laminazione delle piene;</p> <p>44/2 All'interno del Polo 5 "Via Pederzona" non sussiste alcun interesse nella realizzazione di un nuovo bacino di invaso né per approvvigionamento idrico, né per esigenze di scolo;</p> <p>44/3 L'attività estrattiva non dovrà interferire con l'assetto idraulico dei cavi consorziali e oltre ai rispetti previsti dal DPR 128/1959, dovranno essere adottate misure tecniche adeguate per le aree contigue.</p> <p>44/4 Se prevista nei progetti di recupero, la riqualificazione idraulica dovrà essere valutata nel dettaglio dal Consorzio sia per la progettazione, sia per la gestione dei bacini.</p>

CONTRODEDUZIONE

44/1 Il polo 23 "La Forna – Pascoletti", oltre a contribuire al soddisfacimento del fabbisogno di materiali argillosi per la realizzazione della Cispadana, è stato individuato anche per rispondere alle esigenze di ampliamento dell'area umida - naturalistica di fitodepurazione denominata Le Melegghine.

Le tipologie e i criteri di sistemazione e recupero contenuti nella scheda monografica del medesimo Polo, che contemplano anche la possibilità di realizzare una "zona destinata a bacini idraulici per usi plurimi a basso impatto ambientale" sono indirizzi che costituiscono norme di orientamento per l'attività di pianificazione comunale.

Il Polo 23 viene confermato così come individuato nei documenti adottati, lasciando ai competenti organi ogni decisione circa la realizzazione di una cassa di laminazione delle piene.

L'osservazione 44/1 **È IMPLICITAMENTE ACCOLTA.**

44/2 Il PIAE definisce la programmazione dell'attività estrattiva con la localizzazione dei poli, mentre la definizione delle destinazioni finali deve avvenire di concerto con gli strumenti urbanistici generali (PTCP, PSC/PRG) e di settore (PTA) e pertanto l'individuazione dell'uso dovrà avvenire in sede di approvazione del piano di recupero finale, che dovrà ottenere autorizzazione o nulla osta da parte degli enti competenti. Al fine di rendere esplicito tale rapporto è stato integrato l'art. 28 delle NTA PIAE/PAE.

L'osservazione 44/2 **È IMPLICITAMENTE ACCOLTA.**

44/3 L'iter di autorizzazione dei piani di coltivazione di cava prevede l'analisi delle problematiche connesse al rispetto della sicurezza delle infrastrutture esistenti ed in particolare deve essere tenuto in alta considerazione l'assetto idraulico esistente, come previsto dalle NTA.

L'osservazione 44/3 **È IMPLICITAMENTE ACCOLTA.**

44/4 I bacini saranno realizzati solo se previsti a fini idraulici o irrigui in altri piani di settore. Pertanto la loro progettazione e il programma di gestione saranno valutati necessariamente dai Consorzi di Bonifica territorialmente interessati, nell'ambito delle loro competenze istituzionali. Si veda precedente punto 44/2.

L'osservazione 44/4 **È IMPLICITAMENTE ACCOLTA.**

OSSERVAZIONE N. 50

Soggetto Proponente	Legambiente Circolo "Chico Mendes"
Protocollo	n. 98671/8.5.3 del 01.10.2008
Sintesi della Osservazione	<p>Chiedono:</p> <p>50/1 ridimensionamento dei quantitativi per realizzare un modello di sviluppo sostenibile;</p> <p>50/2 bacini irrigui: vadano utilizzati i quantitativi previsti dal PIAE e non aggiuntivi;</p> <p>50/3 favorire l'utilizzo di materiali alternativi e riduzioni quantità;</p> <p>50/4 sanzionare col ritiro dell'autorizzazione chi non adempie correttamente ; potenziare l'Ufficio preposto ai controlli;</p> <p>50/5 dare maggiore concretezza ai trasferimenti dei frantoi con clausole e prescrizioni;</p> <p>50/6 costituzione Tavolo di garanzia sulla attuazione del PIAE con Enti locali, Arpa, associazioni ambientaliste;</p> <p>50/7 rafforzare i controlli ambientali in particolare per la tutela delle falde con assunzione di migliore tecnologie e strumentazioni e sospensione attività in presenza di dati anomali e garanzie fideiussorie;</p> <p>50/8 la attuazione per stralci e previa certezza del ripristino ;</p> <p>50/9 garanzie attecchimento ripristini ambientali (2 anni min dalla presa in carico da parte del Comune);</p> <p>50/10 in merito al PAE di Formigine si chiede che:</p> <ul style="list-style-type: none">- molti elementi rimandati a successivi accordi vengano chiariti prima dell'approvazione del PIAE/PAE,- la destinazione finale del polo 6 sia prevalentemente naturalistica,- vengano fornite garanzie e tempi brevi per il trasferimento del frantoio Cottafava

CONTRODEDUZIONE

50/1 Si veda quanto controdedotto in relazione alle osservazioni da 10/1 a 10/10.

Posta pertanto la correttezza della stima effettuata relativamente al fabbisogno, ed al fine di tenere opportunamente conto degli indicatori economici che inducono a ritenere possibile il verificarsi di una contrazione della domanda registrata dai mercati, la cui durata ed effetti non sono facilmente quantificabili, sono state introdotte, tenuto conto delle diverse sollecitazioni pervenute anche in sede di osservazioni ed applicando un criterio improntato alla doverosa prudenza, opportune misure. Tali misure sono finalizzate al puntuale monitoraggio delle condizioni socio economiche del territorio al fine di poter eventualmente adottare tempestive azioni correttive.

In particolare con la modifica dell'art. 5 delle NTA del PIAE si prevede di:

introduzione di un ulteriore momento di verifica da effettuare al terzo anno di validità del Piano;

introduzione di un nuovo criterio attuativo che condiziona la disponibilità di parte del materiale pianificato all'esito dei due momenti di verifica al terzo e quinto anno.

Il comma 9 dell'art. 5 delle NTA del PIAE così dispone:

"9. (P) I PAE o gli Accordi devono definire idonei stralci attuativi. In particolare, in relazione alle revisioni del PIAE, i Comuni devono attenersi al seguente criterio attuativo: i PAE, per le previsioni estrattive di limi argillosi di bassa pianura nonché di sabbie e ghiaie alluvionali, devono prevedere che nei primi 5 anni di vigenza del PIAE 2008 il volume massimo autorizzabile non può essere maggiore al 50% della potenzialità estrattiva assegnata in ampliamento con la variante generale PIAE 2008. Detto criterio attuativo non trova applicazione nei seguenti casi:

- a) Richieste di rilascio di autorizzazioni all'esercizio dell'attività in relazione all'approvazione delle opere pubbliche che hanno significativamente inciso sui quantitativi del fabbisogno che devono essere resi disponibili nei tempi definiti nei relativi Accordi;
- b) autorizzazioni relative ai quantitativi connessi ad interventi di recupero ambientale, che devono essere resi disponibili nei tempi definiti nei relativi Accordi.

L'osservazione 50/1 **È PARZIALMENTE ACCOLTA.**

50/2 Il PIAE non ha competenza in materia di individuazione dei Bacini irrigui, pertanto in sede di controdeduzioni al PIAE non è possibile escludere che la realizzazione di bacini possa portare al mercato volumi non pianificati dal presente Piano. Il PIAE, in ragione dei principi di efficienza e coerenza amministrativa, ha cercato di creare le condizioni affinché l'attività estrattiva possa facilitare, creando sinergie utili nell'interesse pubblico, la realizzazione di altri piani di settore (PTA, la tutela del sistema idrografico).

A tal fine il PIAE ha individuato una molteplicità di strumenti: includendo tra le diverse destinazioni finali possibili quella dei bacini; riservando determinate quantità (circa il 50% delle previsioni di ghiaie complessive) di materiali a opere di natura ambientale, includendo tra le opere di natura ambientale anche i bacini. Resta che la previsione di bacini è scelta che non compete al PIAE/PAE, ma ad altri piani di settore. Il progetto di sistemazione finale, laddove si realizzano le condizioni necessarie, potrà prevedere la realizzazione di bacini. In tale fase dovrà essere effettuata anche la individuazione di soggetti gestori che ne assicurino la eventuale ultimazione (opere di connessione con sistema esterno al polo), la gestione e la manutenzione.

L'osservazione 50/2 **È IMPLICITAMENTE ACCOLTA.**

50/3 Si veda quanto controdedotto all'osservazione 10. Nel dimensionare il PIAE la Provincia ha tenuto conto dei quantitativi che si potranno risparmiare dal recupero dei materiali. La individuazione delle azioni utili a favorire l'utilizzo di materiali alternativi e il riutilizzo dei materiali da recupero attiene ad altri strumenti: PTCP; legislazione in materia di opere pubbliche ed edilizia privata; PRG – PSC/POC, ecc..

L'osservazione 50/3 **NON È PERTINENTE.**

50/4 – 50/5 Le NTA del PIAE in itinere hanno introdotto un sistema più severo che assicuri l'ultimazione delle sistemazioni finali, intervenendo a includere specifiche condizioni al rilascio di nuovi titoli; infatti all'art. 24, comma 6 e art. 28, comma 3 lett. i) delle NTA del PIAE prevedono che non si possa rilasciare altre autorizzazioni a chi risulti inadempiente rispetto a precedenti impegni sottoscritti. La medesima clausola potrà quindi rendere maggiormente efficaci anche gli accordi pregressi.

Le osservazioni 50/4 e 50/5 sono **PARZIALMENTE ACCOLTE.**

50/6 La partecipazione di tutti i soggetti (privati, associazioni, imprese ecc) è un cardine del sistema amministrativo ed in particolare di quello che attiene all'Ambiente. Pertanto nei tempi e modi previsti dalla legge vi dovrà essere il coinvolgimento di tutti i soggetti, in particolare nei momenti di verifica, monitoraggio e revisione del PIAE (art. 5). Gli organi politici, al fine di consentire sempre maggiori strumenti di partecipazione, potranno di volta in volta concertare modalità ulteriori di coinvolgimento, ma poiché trattasi di azione di natura non vincolata, non pare opportuno indicarle con carattere obbligatorio in un piano di settore, volto, si ripete, a individuare quantità del fabbisogno e localizzazione dei relativi volumi.

L'osservazione 50/6 **NON È ACCOLTA.**

50/7 I controlli ambientali, inclusi quelli sulle acque sotterranee, sono stati predisposti in relazione ai risultati delle elaborazioni effettuate sull'impatto da estrazione e riportate nello SBA. A seconda dell'ubicazione del polo/ambito estrattivo in relazione alle zone di protezione delle acque sotterranee, la profondità di scavo, la presenza nell'intorno di pozzi ad uso acquedottistico o aree di riserva e delle condizioni idrogeologiche del territorio, sono stati prescritti monitoraggi più o meno ravvicinati nel tempo. La possibilità di inserire rilevazioni in continuo, ulteriori rispetto alla misura del livello piezometrico, ad esempio pH e conducibilità per i quali il dato risulta attendibile per le valutazioni ambientali, ad oggi non risulta ragionevolmente attuabile. Si sottolinea però che il monitoraggio discontinuo (mensile o trimestrale), risulta comunque efficace nel valutare in tempi brevi un eventuale episodio di inquinamento; la frequenza di monitoraggio prescritta per ciascun polo/ambito estrattivo è commisurata alle caratteristiche idrogeologiche della falda tenendo in considerazione i tempi di percorrenza dell'inquinante nello strato insaturo (percolazione verticale) e nello strato saturo (propagazione orizzontale).

In merito alla rilevazione dei dati anomali, l'art. 13 comma 10 del PIAE, prevede che le analisi debbano essere trasmesse entro 30 giorni dal rilievo a Comune, Provincia ed Arpa, assicurando in tal modo una informazione in tempi adeguati, delle situazione e quindi anche delle anomalie.

In fase di predisposizione definitiva del monitoraggio, verrà anche individuato una procedura di intervento da attivare nel caso vengano registrate delle anomalie.

Quanto alle garanzie si ritiene che l'ipotesi sia già compresa nel comma 5 dell'art. 28 delle NTA. In ogni caso, al fine di eliminare ogni residua incertezza il comma è modificato.

Testo vigente:

"5. Il PAE deve disciplinare la prestazione di idonee garanzie per assicurare la disponibilità di congrue somme per un intervento d'ufficio volto ad assicurare la corretta esecuzione del progetto di coltivazione e del progetto di recupero della cava. In ogni caso, il valore non può essere inferiore all'importo delle opere relative alla fase del recupero, che si desume dal computo metrico estimativo redatto con i prezzi di mercato riportati in tariffari della Camera di Commercio di Modena. La fideiussione può essere in parte ridotta in relazione agli stralci di esecuzione del progetto di recupero."

Testo modificato

"Il PAE o l'Accordo devono disciplinare la prestazione di idonee garanzie per assicurare la disponibilità di congrue somme per gli interventi d'ufficio volti ad assicurare la corretta esecuzione del progetto di coltivazione e del progetto di recupero della cava, ivi compresi quelli che vengano richiesti dalle competenti autorità ambientali in relazione a rilevazione di dati anomali o sopravvenute condizioni di rischio. In ogni caso, il valore non può essere inferiore all'importo delle opere relative alla fase del recupero, che si desume dal computo metrico estimativo redatto con i prezzi di mercato riportati in tariffari della Camera di Commercio di Modena. La fideiussione può essere in parte ridotta in relazione agli stralci di esecuzione del progetto di recupero.

L'osservazione 50/7 è **PARZIALMENTE ACCOLTA.**

50/8 Le modalità di attuazione sono oggetto specifico del PAE o degli Accordi, ciò in relazione alle dimensioni dell'area, ai volumi da scavare e delle destinazioni finali. Normalmente tutti i Piani prevedono degli stralci, essendo una condizione tecnica per poter procedere nei poli di dimensioni non modestissime. L'organizzazione per stralci ha anche il vantaggio, evidenziato dagli istanti, di condizionare lo stralcio successivo alla previa attuazione della sistemazione (parziale o totale) di quella precedente: tale condizione è poi rafforzata dalla previsione, introdotta con questo piano, del corretto adempimento degli obblighi quale condizione per il rilascio di ulteriori autorizzazioni. Resta che tale materia è di competenza dei Comuni e pertanto non è dato alla Provincia il potere di impartire prescrizioni, ma solamente direttive. A tal fine già il comma 2 lett. c) dell'art.21 del PIAE indica la ripartizione ("Lotti e sub comparti), si potrebbe quindi integrare come segue

Testo adottato

c) il programma temporale delle attività estrattive, completato con l'individuazione degli eventuali lotti e sub comparti di intervento nel rispetto dei quantitativi indicati dal PIAE, da

individuare garantendo una ordinata e funzionale prosecuzione dei lavori di sistemazione e recupero finale;

Testo modificato

c) il programma temporale delle attività estrattive, completato con l'individuazione degli stralci o fasi di attuazione ed eventuali lotti di intervento nel rispetto dei quantitativi indicati dal PIAE, da individuare garantendo una ordinata e funzionale prosecuzione dei lavori di sistemazione e recupero finale;

L'osservazione 50/8 è **PARZIALMENTE ACCOLTA.**

50/9 Il PIAE contiene una norma, l' art. 27 comma 5, che prevede l'obbligo di manutenzione per almeno TRE anni.

L'osservazione 50/9 **NON È ACCOLTA.**

50/10 Quanto all'anticipazione dei contenuti dell'Accordo, questi attengono profili di dettaglio e pertanto non di competenza di uno strumento di programmazione: PAE. In riferimento alle tipologie e alle modalità di ripristino l'art. 19, comma 3 già prevede esclusivamente due tipologie di ripristino a spiccata vocazione naturalistica. Inoltre, le modifiche apportate alle NTA hanno rafforzato la destinazione naturalistica, ponendo l'obiettivo che il 50% delle aree estrattive venga destinata ad usi naturalistici. Infine il PIAE e il PAE hanno creato le condizioni per realizzare il trasferimento, destinando una quota dei volumi assegnati a interventi di riqualificazione ambientale, tra questi i trasferimenti degli impianti (frantoi).

L'osservazione 50/10 **È PARZIALMENTE ACCOLTA.**

ALLEGATO B

COMUNE DI FORMIGINE PIAE CON VALENZA DI PAE

Sono state presentate cinque osservazioni specifiche n. 20, 21, 22, 44 e 50.

1. L'osservazione n. 20/2 È ACCOLTA.

2. L'osservazione 21/4, 21/5 È PARZIALMENTE ACCOLTA.

Si modifica l'articolo 53 delle norme del PAE in conformità all'integrazione dell'art.54 delle NTA del PIAE, il comma 4 così formulato "4. (P) Trovano applicazione le norme contenute nel D. Lgs 30 maggio 2008 n. 117 (Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2008, n. 157), nei limiti espressamente ivi indicati; continuano a trovare applicazione le prescrizioni contenute nelle presenti Norme e nelle Schede monografiche se ed in quanto non incompatibili col D. Lgs 117/2008"

Si inserisce all'art.13 delle NTA del PIAE il comma 14 così formulato:

"14. La provincia si impegna a definire e concordare con ARPA il Protocollo Tecnico, di cui al comma 7, entro un anno dall'approvazione del presente PIAE. Le prescrizioni tecniche forniranno indicazioni circa contenuti e modalità di applicazione del D. Lgs 30 maggio 2008 n. 117"

3. L'osservazione n. 22/2 È ACCOLTA

Si modificano gli elaborati del PAE di Formigine ove presenti riferimenti a materiali di cave di monte per errore materiale.

4. L'osservazione n. 22/6 È PARZIALMENTE ACCOLTA

Si modifica l'articolo 53 delle norme del PAE in conformità all'integrazione dell'art.54 delle NTA del PIAE, con il comma 4)1.3 "Relativamente ai materiali di ritombamento dovranno essere effettuate le opportune analisi chimiche e dovrà essere dimostrata la conformità ai limiti riportati nella colonna A Tab.1 Allegato 5, al titolo V della parte quarta del D.Lgs.152/06. Dovranno altresì essere rispettati i limiti di conformità delle acque sotterranee secondo il D.Lgs. 31/2001."

5. L'osservazione 22/7 È PARZIALMENTE ACCOLTA

Si veda quanto controdedotto all'osservazione 21/4-21/5.

6. L'osservazione n. 44/2 È ACCOLTA ma non comporta modifiche al PIAE PAE.

7. L'osservazione n. 50/10 È PARZIALMENTE ACCOLTA

Si propone di modificare i contenuti del PIAE / PAE, con le seguenti modifiche derivanti da:

- accoglimento totale o parziale delle riserve della Regione Emilia Romagna (vedi relativo documento);
- accoglimento totale o parziale di osservazioni pervenute di carattere generale (vedi relativo documento)
- accoglimento totale o parziale delle osservazioni specifiche sopra riportate.
- recepimento delle prescrizioni della Valutazione di Incidenza per il Polo 5;

- parere Autorità di Bacino del Fiume Po che testualmente di seguito si riporta:

Polo n.6

Il polo risulta compreso in un tratto del fiume Secchia ad elevata criticità idraulica e geomorfologica, i cui effetti si sono manifestati con un parossistico fenomeno di incisione del corso d'acqua tale da disconnettere quasi completamente le aree golenali dall'attiva dinamica fluviale anche nei regimi di piena, determinando di conseguenza una significativa compromissione delle loro funzioni ecologiche all'interno del sistema fluviale. Riconoscendo tale criticità lo studio di

fattibilità evidenzia la necessità di interventi di riqualificazione morfologica finalizzati a riconnettere attivamente queste aree perifluviali alle dinamiche del corso sia nei regimi ordinari che straordinari prospettando per questi ultimi regimi la possibilità di utilizzare questi territori quali aree di espansione delle piene al fine di concorrere, seppure in percentuale minima rispetto alla cassa d'espansione di Rubiera, alla messa in sicurezza dei territori di valle. Tale assetto, da realizzare attraverso l'abbassamento del piano campagna golenale delle aree in sinistra e destra, oltre a contribuire al ripristino della funzionalità idraulica e dell' equilibrio morfologico, costituisce condizione preliminare per la ricostruzione di habitat funzionali all'implementazione della rete ecologica indicata nei PTCP delle province di Modena e Reggio Emilia.

Ai fini dell'attuazione del polo coerentemente con l'assetto sopradescritto occorre evidenziare che per realizzare tale assetto è necessario interessare anche le aree demaniale e pertanto i volumi da esse derivanti, essendo riconducibili ad un intervento finalizzato a migliorare la funzionalità idraulica e morfologica, possono esser computati quali volumi utili a soddisfare i quantitativi previsti nel polo. Appare inoltre utile segnalare che le profondità di scavo, in considerazione del contesto rappresentato, non devono superare la quota di fondo alveo, sia per ragioni idrogeologiche e ambientali che per il concreto rischio di inalveazione considerata l'evidente instabilità morfologica alla quale è soggetto il fiume Secchia.

Nelle Riserve dell'Autorità di Bacino del fiume Po di Parma, la conformità del Polo n.6 della Variante al PIAE della Provincia di Modena, al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (ex artt. 22 e 41 delle Norme tecniche del PAI), viene attestata nel rispetto delle prescrizioni indicate.

Si prende atto delle criticità idrauliche e geomorfologiche che complessivamente interessano il tratto del demanio fluviale e delle golene costituenti il Polo 6, emerse dallo "Studio di fattibilità della sistemazione idraulica del fiume Secchia da Lugo alla confluenza in Po" (Del. C. I. AdB n. 12/2008).

Occorre tuttavia precisare che il PIAE della Provincia di Modena ha competenza pianificatoria nelle aree private (ex-art.2 L.R. 17/91), mentre non può assumere valore prescrittivo sulle aree perifluviali del corso d'acqua (sul demanio hanno infatti valore i soli strumenti idraulici approvati dagli Enti territorialmente competenti).

Nel caso dell'attuazione del Polo 6 in esame, pertanto, per la coerenza con il PAI viene innanzi tutto recepita la prescrizione che la profondità di scavo non debba superare la quota di fondo alveo (per le citate ragioni idrogeologico-ambientali ed rischio di inalveazione (il fiume Secchia è qui soggetto ad instabilità morfologica).

L'interessamento, con finalità estrattive, anche delle aree demaniali, invece, non può derivare dalla pianificazione del PIAE, ma dalla programmazione idraulica, che potrà inoltre definire la destinazione dei volumi da esse derivanti.

Questi volumi potranno poi esser computati dal PIAE quali volumi utili a soddisfare i quantitativi provinciali previsti nel decennio.

Da queste indicazioni nasce la esigenza di un coordinamento degli interventi su aree demaniali e private, per il quale si prende fin da ora atto della disponibilità della Autorità di Bacino a collaborare per garantire l'attuazione della Variante al PIAE, in coerenza con il PAI .

Sulla base delle valutazioni condotte in merito alla compatibilità delle previsioni estrattive con il PAI si formulano le seguenti prescrizioni da inserire nelle schede monografiche del PIAE e negli elaborati del PAE:

" Compatibilità idraulica: Per l'attuazione del Polo 6 in coerenza con lo "Studio di fattibilità della sistemazione idraulica del Fiume Secchia da Lugo alla confluenza in Po ", occorre che le profondità di scavo, nel contesto in esame, non superino la quota di fondo alveo, per ragioni idrogeologico-ambientali e per il rischio di inalveazione (il fiume Secchia è qui soggetto ad instabilità morfologica).

- parere ARPA che testualmente di seguito si riporta:

PAE Comune di Formigine.

Polo 5 "Via Pederzona"

Polo 6 "Via Ancora"

Norme tecniche di Attuazione

Art. 12 Prescrizioni, controlli, reti e Piani di monitoraggio ambientali (P)

Si richiede di integrare il presente articolo con le seguenti prescrizioni, in adeguamento alle NTA del PIAE. Tali disposizioni risultano di importanza rilevante al fine di garantire un monitoraggio adeguato sulle matrici ambientali impattate dalle attività estrattive:

-Nel caso la ditta titolare dell'autorizzazione ometta di trasmettere i dati e l'omissione si ripeta nonostante inviti e solleciti, tale comportamento deve essere valutato anche ai fini dell'assunzione di provvedimenti quali sospensioni dell'esercizio dell'attività, revoche e l'applicazione di sanzioni pecuniarie.

-Il monitoraggio quali-quantitativo della falda acquifera deve essere predisposto in accordo con le Autorità competenti al fine di tutelare le falde prestando maggior attenzione alle aree in cui sono presenti campi acquiferi posti a valle rispetto il flusso della falda.

Si condivide la valutazione espressa e pertanto si inseriscono due ulteriori commi all'art. 12 delle NTA il cui contenuto è sopra riportato.

ACCOLTA

Art. 21 Profondità massima di scavo e monitoraggio falde (P)

Vista la destinazione d'uso del Polo 5 "Pederzona", si ritiene di implementare il presente articolo con le seguenti prescrizioni previste nelle NTA del PIAE:

-"nei Poli e negli AEC, la profondità massima non potrà essere superiore a quella indicata nelle "Schede Monografiche" dei singoli poli e AEC estrattivi. Nelle schede sono indicate inoltre le prescrizioni da osservare ai fini della tutela delle acque sotterranee;

-qualora la destinazione finale del sito preveda la realizzazione di bacini ad usi plurimi a basso impatto ambientale, la profondità massima di scavo potrà essere stabilita anche in deroga a quanto stabilito nel precedente punto in sede di redazione del progetto del bacino, tenuto conto delle condizioni idrogeologiche dell'area interessata;

La valutazione è condivisibile pertanto nell'Art. 21 "Profondità di massima escavazione e monitoraggio falde (P)" si inseriscono le indicazioni sopra riportate.

ACCOLTA

Allegato 1-Prescrizioni Arpa Comune di Formigine

Polo 6 "Via Ancora"

Le prescrizioni inserite in allegato alle NTA del PAE di Formigine, dovranno essere integrate con le seguenti indicazioni, al fine di mantenere una congruenza con le prescrizioni inserite nelle "NTA volume 2 -Schede monografiche dei poli e ambiti estrattivi comunali perimetrati" della Variante generale di PIAE.

Acque superficiali

Per la immissione verso il fiume Secchia (ad escavazione terminata, come previsto nel medesimo P.P.), dovranno essere ulteriormente indicate due sezioni di prelievo delle acque superficiali, per ciascuna delle aperture di connessione polo-fiume.

Frantoi

Il frantoio e l'impianto di trattamento esistenti sono assoggettati alle prescrizioni dell'art.17 del PTCP. All'atto della dismissione delle attività degli impianti di trasformazione, dovrà essere prevista la completa demolizione degli impianti sia fuori terra che interrati e nel caso di contaminazione, la successiva bonifica del suolo/sottosuolo in relazione alle nuove destinazioni d'uso previste (standard CSC del D.Lgs.152/06, o assunzione delle azioni previste dallo stesso Decreto).

Manca la parte relativa ai recuperi e sistemazioni finali dell'area; si richiede di inserire le prescrizioni relative alla sistemazione finale dell'area, seguendo le indicazioni di massima riportate nelle schede monografiche del PIAE.

Si condivide la valutazione espressa e si integra l'All.1 "Prescrizioni Arpa Comune di Formigine " relativamente ai paragrafi Acque superficiali e Frantoi con i testi sopra riportati e si inserisce il paragrafo "Recuperi e sistemazioni finali" recependo i contenuti del medesimo paragrafo della scheda monografica del Polo 6.

ACCOLTA

Relazione tecnica

Nelle cartografie allegate, risulta presente una cava perimetrata "Cava Tampellini" definita come cava non attiva. Tale area non viene riportata né nella relazione tecnica in cui si fa riferimento ai soli Poli 5 e 6, né nelle NTA del PAE stesso. Si richiede di precisare se la cava in oggetto rientra nell'ambito del presente PAE. Per le restanti parti, non si rilevano difformità rispetto quanto definito all'interno del PIAE e non si hanno osservazioni in merito a quanto presentato.

Si precisa che la cava è menzionata all'interno della relazione illustrativa nell'elenco delle cave esaurite e completate del PAE. E' inoltre riportata all'interno dello stato di fatto del PIAE in quanto durante l'elaborazione del PIAE è stato fatta la scelta di rappresentare nello stato di fatto le cave autorizzate dopo la data di adozione del primo PIAE successivo all'entrata in vigore della LR17/91. La presenza della cava Tampellini nella cartografia relativa allo stato di fatto Tav.1 è quindi una conseguenza di questa scelta (Relazione Illustrativa Vol.1 quadro conoscitivo Pianificazione Cap.6 pag. 33)

NON ACCOLTA

Nessun rilievo è stato formulato dalla Commissione Tecnica infraregionale per le attività estrattive come emerge dal verbale, assunta l'istruttoria tecnica ivi allegata, che è parte integrante della presente relazione di controdeduzione alle osservazioni per la definizione della Proposta di PIAE con valenza di PAE.

Conclusioni

Sono modificati i seguenti documenti:

- NTA PAE: artt. 12, 21, 53
- Allegato 1- acque superficiali, frantoio e recuperi e sistemazione finale, erronei riferimenti a materiali di cave di monte
- NTA PIAE: artt. 13 e 54
- Scheda Monografica PIAE del polo 6